



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 07/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 14/01/2015 ed estinto anticipatamente nel febbraio del 2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 1.842,75, a titolo di commissioni, spese istruttorie e oneri assicurativi non maturati;
- gli interessi legali;
- le spese di procedura e le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse ai finanziamenti, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione "Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi", ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* (commissioni intermediario, commissioni intermediario del credito, spese di istruttoria, imposte e tasse) e quelli *recurring* (commissioni intermediario per gestione pratica, commissioni intermediario del credito per gestione pratica, commissioni intermediario per gestione interna rischio credito e relativi rapporti con le compagnie di assicurazione -ove applicabile, costo del servizio dell'Ente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Previdenziale – ove applicabile, costo invio comunicazioni periodiche – ove previste);

- la congruità dei rimborsi disposti per i costi soggetti a maturazione nel tempo in sede di conteggio estintivo, pari complessivamente a € 577,85; precisa che tale importo è (seppur di poco) maggiore rispetto a quello risultante dal calcolo delle commissioni con l'applicazione del criterio *pro rata temporis*;
- l'avvenuto rimborso, secondo il *pro rata temporis*, delle spese di istruttoria con assegno circolare di € 295,83;
- l'avvenuto rimborso, tramite assegno di traenza inviato con raccomandata del 28/03/2019 e regolarmente incassato il 6/04/2019, dell'importo di € 497,70 a titolo di premio vita non goduto, determinato ai sensi dell'art. 7 delle condizioni di polizza n. 4668, contenute nel Fascicolo Informativo consegnato al cliente al momento della stipula del contratto, come si evince anche dall'art. 5.3 del contratto *de quo*;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, non essendo di per sé necessaria alcuna assistenza tecnico-legale nel procedimento innanzi all'Arbitro.

Pertanto, chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la*



interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento",* valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

Fatte queste premesse, il Collegio riscontra la natura *recurring* delle *spese di istruttoria* (lett. d), delle *commissioni per gestione della pratica* (lett. f), delle *commissioni intermediario del credito per gestione della pratica* (lett. g), stante il riferimento ad attività di amministrazione e gestione del finanziamento "per tutta la sua durata" riportato nella descrizione delle predette voci indicate nel contratto in atti; per tale motivo, il Collegio riconosce il diritto della ricorrente alla restituzione della quota parte non goduta, a seguito della estinzione anticipata, di tali voci commissionali sostenute dalla ricorrente.

Va riconosciuta, invece, natura *up front* alle *commissioni per l'intermediario* e alle *commissioni per l'intermediario del credito* (rispettivamente, lett. a e lett. b del contratto di finanziamento), trattandosi di una remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto. Esse vanno quindi restituite in proporzione agli interessi.

Quanto alla richiesta di restituzione del *Costo del servizio dell'Ente Previdenziale*, il Collegio ribadisce il proprio orientamento che ritiene che siffatto costo, avendo natura *recurring* in quanto commisurato alla durata del prestito, deve essere restituito per la parte non maturata.

Quanto invece al *Premio Rischio Vita* si osserva che risultano versate in atti le CGA, le quali riportano il criterio di rimborso alternativo a quella lineare/proporzionale. Risultano altresì versati in atti il modulo di adesione alla polizza, da cui si evince che l'assicurato aveva preso visione e ricevuto copia del fascicolo informativo.

L'intermediario ha inoltre allegato l'assegno di € 315,97 emesso in favore del cliente a titolo di premio non goduto.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue, tenuto conto dei rimborsi effettuati:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	4,20%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,16%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	A) comm. Intermediario (up front)	€ 1.279,83	€ 757,23	€ 475,56		€ 475,56	€ 475,56
<input type="radio"/>	B) comm. Inter. cred. (up front)	€ 491,40	€ 290,75	€ 182,60			€ 182,60
<input type="radio"/>	D) spese istruttorie (recurring)	€ 500,00	€ 295,83	€ 185,79		€ 295,83	€ 0,00
<input type="radio"/>	F) G) comm. di gestione (recurring)	€ 762,21	€ 450,97	€ 283,22		€ 451,56	-€ 0,59
<input type="radio"/>	I) costo Ente Previdenziale (recurring)	€ 207,60	€ 122,83	€ 77,14		€ 126,29	-€ 3,46
<input type="radio"/>	M) premio rischio vita (recurring)	€ 850,11	€ 502,98	€ 315,89		€ 315,97	rimborsato
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 654,11	
interessi legali						si	▼

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 654,11, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI